



**COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA**  
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

\*\*\*\*\*

**TARIFFE**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni (Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993).

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, in ogni caso, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico - così come definito al comma precedente - con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, intendendosi per tali quei manufatti aventi struttura e funzione analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito di imposizione, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La popolazione del Comune di PIEVE FISSIRAGA risulta essere, in base ai dati ufficiali, inferiore alle 10.000 unità per cui le operazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato di PIEVE FISSIRAGA non sono soggette all'applicazione della tassa da parte del Comune.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al demanio statale.

ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di PIEVE FISSIRAGA avente una popolazione residente di n. 943 unità al 31.12.1992, appartiene alla Classe V<sup>^</sup>.

ART. 5 - CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

- 1) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- 2) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE

Per quanto concerne la suddivisione del territorio comunale in categorie, si provvede con apposita deliberazione consiliare, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione ed è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria e aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq..

La tassa è determinata nell'ambito delle misure minime e massime di tariffa e di tassazione fissate dal D.Lgs. 507/1993 ed eventuali successive modificazioni. Dette misure rappresentano il campo di variazione dell'imposizione riferibile alle zone del territorio comunale classificate di I categoria.

La misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima categoria.

Il Comune, con apposito atto deliberativo, adotterà entro il 31 ottobre di ogni anno le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. In difetto verranno adottate le tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/1993, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima stabilita per legge.

ART. 8 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate (All. B).

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria viene ridotta a un terzo.

ART. 9 - OCCUPAZIONI CON TENDE

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

ART. 10 - PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa dovuta è determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50% ed è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune può, a seguito di espressa richiesta da parte dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente, tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico.

Tale divieto di utilizzazione di area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

In tal caso la tassa viene determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50%.

La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere assolta definitivamente con la corresponsione al Comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo dovuto.

Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione presentando apposita domanda al Comune. Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

#### ART. 11 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa determinata con tariffa ordinaria va commisurata alla superficie dei sin goli posti assegnati.

#### ART. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - DISCIPLINA

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassati in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli uten ti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gal lerie appositamente costruite.

#### ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con con dutture, cavi e impianti in genere è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effe tivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

La misura di tassazione è determinata a Km. lineare o frazione di esso. Il Comune, qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma precedente, un con tributo una tantum pari al 50% delle spese di costruzione.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta in misura complessiva indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

#### ART. 14 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO

Per le occupazioni di cui al precedente art. 13 aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli inerenti le occupazioni temporanee, è applicata in misura forfettaria e determinata in relazione alle occupazioni del sottosuolo e sopras suolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni.

Qualora le occupazioni risultassero superiori al chilometro lineare, la tassa è aumentata del 50%.

Qualora le occupazioni di cui al presente articolo siano di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata delle seguenti percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: aumento del 30%;
- 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: aumento del 50%;
- 3) occupazioni di durata maggiore: aumento del 100%.

#### ART. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti fissati. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa una tolleranza del 5% sulla capacità.

Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa di applicata autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione determinata con tariffa ordinaria.

#### ART. 16 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale nei limiti fissati.

#### ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimenti sono determinati in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate. Viene altresì determinata, sempre per le occupazioni temporanee, una tariffa a ore in relazione alla tariffa giornaliera ed a fasce orarie di occupazione.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%.

Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa viene ridotta al 40%.

#### ART. 18 - OCCUPAZIONI CON TENDE

Per le occupazioni con tende o simili la tariffa ordinaria per l'occupazione temporanea è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

#### ART. 19 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono aumentate del 25%.

#### ART. 20 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI - ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Le medesime tariffe sono ridotte dell'80% per le occupazioni conseguenti all'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

#### ART. 21 - OCCUPAZIONI PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 12

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi le tariffe sono ridotte del 50%.

#### ART. 22 - AUTOVETTURE DI USO PRIVATO

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 30%.

#### ART. 23 - MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

#### ART. 24 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione viene effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

ART. 25 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 26 - ESENZIONI DALLA TASSA

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 27 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione.

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 29.

Per le occupazioni di cui all'art. 12 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### ART. 28 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 29, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni di cui all'art. 24 il pagamento deve essere effettuato in via anticipata in unica soluzione all'atto del rilascio della autorizzazione o a rate trimestrali anticipate.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### ART. 29 - MODALITA' PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

#### ART. 30 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLE TASSA

Il concessionario controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente entro i sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa deve essere effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 29 entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il concessionario provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termini di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicem

bre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 58 del D.P.R. n. 43/1988 in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il concessionario provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell' seguito pagamento.

#### ART. 31 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa è gestito direttamente dal Comune ,tranne che il Consiglio Comunale non decida di affidarlo in concessione .

#### ART. 32 - SANZIONI

Per l'omessa, tardiva, o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nel precedente art. 27, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

#### ART. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designerà un funzionario cui saranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscriverà anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disporrà i rimborsi.

Il Comune, in tal caso, comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

#### ART. 34 - MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Le concessioni ed autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, delle norme e regolamenti di polizia locale, di igiene, di edilizia e del Codice della Strada.

Chi intende utilizzare aree e spazi pubblici normalmente e/o originariamente destinati alla pubblica utilità deve rivolgere istanza in bollo al Sindaco, specificando l'area che intende utilizzare, il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia e di edilizia, allegare progetto. Il provvedimento di concessione è adottato dal Consiglio Comunale, l'atto di autorizzazione è emanato dal Sindaco e dovranno contenere tutte le condizioni, le modalità, la durata, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed eventualmente alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che dovrà essere osservata. Se richiesto da particolare tipo di occupazione, potrà essere richiesta, prima del rilascio dell'atto formale, anche la costituzione di idonea cauzione nella consistenza che di volta in volta sarà indicata dall'organo competente al rilascio della concessione o autorizzazione sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) l'importo della cauzione sarà rapportato alla superficie occupata e proporzionale alla durata dell'occupazione;
- b) la cauzione sarà altresì rapportata all'entità del canone di concessione e non potrà essere inferiore al 5% dello stesso né superiore al 10%;
- c) la cauzione stessa potrà, in via del tutto particolare e speciale, essere anche superiore all'entità indicata al precedente p.b) sulla base di apposita, idonea relazione tecnica in riferimento alla situazione del luogo ed al pregio dell'area e della pavimentazione della stessa.

La concessione e l'autorizzazione non possono essere né in parte né in toto cedute o subconcesse dal titolare.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come costituisce condizione preferenziale la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

L'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione non implica, da soli, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze, concessioni e/o autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme (commerciali, di P.S., di P.A., edilizia ecc.) e che, a richiesta, dovrà esibire.

#### ART. 35 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Comportano l'automatica decadenza dalla concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico:

- a) il mancato ottenimento delle eventuali prescritte licenze, concessioni e/o autorizzazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 34;

- b) il mancato adempimento ad una qualsiasi delle condizioni imposte dall'atto di concessione o autorizzazione;
- c) il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti di igiene, polizia locale, edilizia e a tutte le altre norme vigenti in materia;
- d) la mancata occupazione dell'area nel termine eventualmente stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione;
- e) il mancato pagamento della tassa dovuta.

#### ART. 36 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene occupato ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per il soddisfacimento dei pubblici bisogni, la concessione o autorizzazione può essere re vo ca t a.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

La revoca è stabilita dallo stesso organo che ha approvato la concessione o l'autorizzazione ed alla stessa viene data attuazione con apposita ordinanza del Sindaco di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato. Nell'ordinanza è assegnato al titolare della concessione o autorizzazione un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale i lavori stessi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito.

Il provvedimento di revoca, che deve essere notificato, è sempre insin da ca b i l e da parte del titolare della concessione o autorizzazione.

La procedura prevista per la revoca sarà seguita anche per la decadenza.

#### ART. 37 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere con apposita ordinanza del Sindaco lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art. 36.

#### ART. 38 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA TITOLO

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione, o decadute, o revocate, o venute a scadere e non rinnovate sono considerate senza titolo, cioè abusive, e come tali soggette al pagamento della tassa dovuta ed all'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

Al fine di pervenire alla cessazione delle occupazioni abusive, il Comune ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso re g o l a t i dal Codice Civile.

ART. 39 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e negli atti ad esso consequenziali e connessi.

TARIFFE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA APPLICARE A  
DECORRERE DALL'1/1/1994.

**OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO**

- 1^ Categoria .....f. 34.000 a mq. per anno solare  
2^ Categoria .....f. 25.500 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO**

- 1^ Categoria .....f. 11.500 a mq. per anno solare  
2^ Categoria .....f. 2.900 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE SOPRASUOLO CON TENDE**

- 1^ Categoria .....f. 10.200 a mq. per anno solare  
2^ Categoria .....f. 7.650 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI**

- 1^ Categoria.....f. 17.000 a mq. per anno solare  
2^ categoria .....f. 15.500 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE**

(La tassa va determinata con riferimento ad una superficie non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%)

- 1^ Categoria .....f. 17.000 a mq. per anno solare  
2^ Categoria .....f. 15.500 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE CON CONCESSIONE DI SOSTA VIETATA PER  
ACCESSO ALLA PROPRIETA' PRIVATA**

(La tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva comune non superiore a mq.10)

- 1^ Categoria ..... f. 17.000 a mq. per anno solare  
2^ Categoria ..... f. 15.000 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DA COMUNE  
NON UTILIZZABILI E COMUNQUE, DI FATTO, NON UTILIZZATI**

- 1^ Categoria .....f. 3.400 a mq. per anno solare  
2^ Categoria .....f. 2.550 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA  
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI**

- 1^ Categoria .....f.10.200 a mq. per anno solare  
2^ Categoria .....f. 7.650 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE CON AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO**

(La tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati)

- 1^ Categoria .....f. 34.000 a mq. per anno solare  
2^ Categoria .....f. 25.500 a mq. per anno solare

**OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE - CAVI -  
IMPIANTI IN GENERE -**

- 1<sup>^</sup> Categoria .....f. 500.000 per Km. lineare o frazione  
2<sup>^</sup> Categoria .....f. 499.000 per Km. lineare o frazione

**OCCUPAZIONE CON INNESTI O ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI**

- 1<sup>^</sup> Categoria .....f. 50.000 per anno solare  
2<sup>^</sup> Categoria .....f. 49.000 per anno solare

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE -  
CAVI - IMPIANTI IN GENERE -**

- 1) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 (trenta) giorni:  
- 1<sup>^</sup> Categoria .....f. 30.000  
- 2<sup>^</sup> Categoria .....f. 29.000
- 2) superiori al Km. e di durata non superiore a 30 (trenta) giorni:  
- 1<sup>^</sup> Categoria .....f. 45.000  
- 2<sup>^</sup> Categoria .....f. 43.500

Per le occupazioni di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, la tassa indicata ai punti 1) e 2) è maggiorata delle seguenti misure:

- Occupazione di durata non superiore a 90 (novanta) giorni: ..... 30%  
- Occupazione di durata superiore a 90 (novanta) giorni e  
fino a 180 (centottanta) giorni: ..... 50%  
- Occupazione di durata superiore a 180 (centottanta) giorni: ..... 100%

**OCCUPAZIONE PERMANENTE DISTRIBUTORI DI CARBURANTI CON:**

- Colonnine montanti di distribuzione carburanti  
- " " " " " " " " aria compressa  
- " " " " " " " " acqua  
- Chiosco non superiore a mq.4 (quattro)

	PER OGNI SERBATOIO AUTONOMO DI CAPACITA' FINO A 3.000 LITRI	PER OGNI 1.000 LITRI O FRAZIONE SUPERIORE A 3.000 LITRI
a) centro abitato	£. 90.000	1/5 di £. 60.000 per anno solare
b) zona limitrofa	£. 75.000	1/5 di £. 50.000 per anno solare
c) sobborghi e zone periferiche	£. 45.000	1/5 di £. 30.000 per anno solare
d) frazioni	£. 15.000	1/5 di £. 10.000 per anno solare

(per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa va applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 (un quinto) per ogni 1.000 (mille) litri o frazioni di 1.000 (mille) degli altri serbatoi).



**OCCUPAZIONE PERMANENTE CON APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE TABACCHI**

- A) Centro abitato .....f. 30.000 per anno solare  
B) Zona limitrofa .....f. 22.000 per anno solare  
C) Frazioni, sobborghi e zone  
periferiche .....f. 15.000 per anno solare

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO**

- 1^ Categoria .....f. 2.000 a mq. o ml. a giorno  
2^ Categoria .....f. 1.500 a mq. o ml. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DA 16 (SEDICI) A 30 (TRENTA) GIORNI**

- 1^ Categoria .....f. 1.000 a mq. a giorno  
2^ Categoria .....f. 750 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO**

- 1^ Categoria .....f. 800 a mq. a giorno  
2^ Categoria .....f. 600 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON TENDE**

- 1^ Categoria .....f. 600 a mq. a giorno  
2^ Categoria .....f. 270 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO IN OCCASIONE DI FIERE E FESTAGGIAMENTI**

- 1^ Categoria .....f. 2.800 a mq. a giorno  
2^ categoria .....f. 2.600 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON TENDE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI**

- (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate)  
1^ Categoria .....f. 750 a mq. a giorno  
2^ categoria .....f. 600 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO EFFETTUATA DA AMBULANTI - PRODUTTORI AGRICOLI -**

**PUBBLICI ESERCIZI**

- (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate)  
1^ Categoria .....f. 300 a mq. a giorno  
2^ Categoria .....f. 250 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

- 1^ Categoria .....f. 400 a mq. a giorno  
2^ Categoria .....f. 300 amq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON TENDE EFFETTUATA DALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

- (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate)  
1^ Categoria .....f. 120 a mq. a giorno  
2^ Categoria .....f. 100 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER POSA CAVI - CONDUTTURE SOTTERRANEE**

- 1^ Categoria .....f. 1.000 a mq. a giorno  
2^ Categoria .....f. 750 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO**

1 <sup>a</sup> Categoria	.....f.	1.200 a mq. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	.....f.	630 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PER MANIFESTAZIONI POLITICHE - CULTURALI - SPORTIVE**

1 <sup>a</sup> Categoria	.....f.	400 a mq. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	.....f.	300 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA RICORRENTE O SUPERIORE A 30 (TRENTA) GIORNI**

1 <sup>a</sup> categoria	.....f.	1.000 a mq. a giorno
2 <sup>a</sup> categoria	.....f.	750 a mq. a giorno

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' EDILIZIA**

1 <sup>a</sup> Categoria	.....f.	1.000 a mq. a giorno
2 <sup>a</sup> Categoria	.....f.	750 a mq. a giorno

- \* Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.
- \*\* Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa dovuta per l'anno 1994, è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di f.50.000.